



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18064

Torino, 17 settembre 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 16.9.2018 a S. Benedetto Belbo tra Alta Langa e Cortemilia (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore GILI Edoardo (Cortemilia) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GILI Edoardo (Cortemilia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GILI Edoardo (Cortemilia) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 7 del 29.5.2018, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino